

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

G.C. n. 98 DEL 30/12/2015

Prot.N.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON U.S. ORIESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI	X	
2 – ZANELETTI GIULIANO	X	
3 – PISATI DARIO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009

DAL _____ AL _____

ADDI' _____ IL MESSO _____

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 79 del 14.10.2011 avente ad oggetto: “Approvazione convenzione con U.S. Oriese 2011”;

Dato atto che la concessione suddetta è già scaduta;

Visto l’art. 90, commi 24 e 25 della Legge 27.12.2002, n. 289, che così testualmente recitano:

- Comma 24: “L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.”
- Comma 25: “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.”

Vista la Legge Regionale n. 27/2006 “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”;

Visto gli artt. 2, comma 1, e 5, comma 2 e 3, della suddetta L.R. che con riferimento agli impianti sportivi privi di rilevanza economica, così testualmente recitano:

- *Art. 2, comma 1: “Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata”;*
- *Art. 5, comma 2: “Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dell’incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite”;*
- *Art. 5, comma 3: “Gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l’affidamento diretto dell’incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi”;*

Vista la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V 27/09/2011 n. 5379 sulla gestione degli impianti sportivi: distinzione tra l’affidamento degli impianti aventi rilevanza economica da quelli che, viceversa, ne sono privi (Fattispecie inerente la L.R. Lombardia n. 27/2006);

Dato atto che gli impianti sportivi comunali sono da ritenersi senza rilevanza economica in quanto per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione che vengono coperti con contributi da parte di sponsor e contributo comunale;

Considerato che a tutt’oggi l’unica Associazione richiedente la gestione dell’impianto sportivo suddetto è l’Associazione sportiva “U.S ORIESE” di Orio Litta;

Ritenuto di dover affidare la gestione dell'impianto sportivo alla suddetta Associazione sportiva allo scopo di assicurare il regolare e corretto funzionamento del centro de quo;

Dato atto che in ordine ai motivi ed alle circostanze speciali che giustificano il ricorso alla trattativa privata nel caso di che trattasi occorre considerare la realtà socio culturale locale nel cui ambito deve essere inquadrata l'intera operazione;

In tale ambito e prospettiva occorre anzitutto precisare che il Comune di Orio Litta è un Comune di ridotte dimensioni demografiche (n. 2.064 al 31.12.2015) nel quale non esistono strutture ricreative private ed esistono pochissime organizzazioni ed associazioni di carattere culturale;

Orbene intorno a questa ridotta e limitata realtà locale si è sviluppata un'associazione sportiva denominata "U.S. ORIESE" la quale si propone di offrire a tutti i soci ed in generale a tutti coloro che sono in qualche modo interessati a svolgere un'attività sportiva e/o ricreativa occasioni e momenti di svago e di attività;

E' pertanto ragionevole e naturale da parte di questa Amministrazione sviluppare con l'Associazione sportiva suddetta un discorso di possibile gestione del centro sportivo di che trattasi;

La scelta dello strumento amministrativo della convenzione o la scelta del rapporto diretto con la predetta Associazione ne è la naturale conseguenza;

Poiché, infatti, il Comune di Orio Litta non dispone del personale in grado di assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, né dispone delle necessarie risorse finanziarie in grado di assicurare la manutenzione ordinaria, l'Amministrazione Comunale ritiene saggio e ragionevole ricorrere allo strumento della convenzione con un soggetto privato ponendo a carico del medesimo tutte le spese per la manutenzione ordinaria;

Il ricorso alla trattativa privata diretta con l'Associazione sportiva "U.S. ORIESE" è dettato dalla considerazione che la predetta Associazione è l'unica esistente a livello locale disponibile ad assicurare la gestione;

Del resto le ridotte dimensioni della struttura ricreativa de quo agitur sono tali che ben difficilmente organizzazioni sportive o ricreative di grosse dimensioni potrebbero trovare interesse e convenienza nella sua gestione ordinaria: invece l'affidamento in gestione della stessa ad una organizzazione locale, per altro l'unica esistente in loco, è in grado di garantire la necessaria e sufficiente affidabilità e al contempo rappresenta fonte e strumento di promozione di una maggiore coesione locale;

Del resto l'unicità a livello locale di questa organizzazione che si propone come scopo quello di gestire l'impianto per consentire a chiunque di svolgere attività sportive e l'assenza di qual si voglia concorrenza inducono l'amministrazione ad instaurare con la medesima un rapporto utile e vantaggioso;

Inoltre l'associazione sportiva "U.S. ORIESE" , cui il centro sportivo è già stato dato in gestione in precedenza ha dimostrato di assolvere con scrupolo l'incarico affidatole con soddisfazione dell'Amministrazione Comunale che per questo motivo ritiene di proseguire con la stessa la convenzione già scaduta;

Preso e dato atto che ai sensi e per gli effetti di legge di cui all'art. 6, comma 9, della legge 122/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 è espressamente vietato effettuare spese per sponsorizzazioni;

Visti i pareri della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia:

n. 1075/20107PAR

n. 1076/2010/PAR

n. 160/2011/PAR

n. 6/2011/PAR

Vista in particolare la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Lombardia n. 160/2011/PAR del 29 marzo 2011 che testualmente cos' si esprime:

*“omissis..... Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia). In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendo dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione .
Omissis...”*

Visti gli artt. 114, 117, 118, 119 della Costituzione Italiana;

Visto l’art. 3, comma 1, lett. h) dello Statuto Comunale il quale così come di seguito dispone:

Art. 3 – Finalità

Il Comune opera per:

omissis.....

h) incoraggiare l’attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi ed associazioni locali e sovra comunali operanti nell’ambito del territorio comunale;

Considerato che il Comune, anche alla luce del proprio Statuto, afferma l’interesse e l’obiettivo dell’Amministrazione di realizzare servizi a sostegno dei ragazzi per contrastare il disagio giovanile, la devianza minorile e per garantire uno sviluppo armonico della personalità del giovane;

Considerato altresì, che sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile, vede senz’altro riconosciuta la funzione educativa e sociale svolta dall’Associazione Sportiva U.S. ORIESE grazie all’attività di promozione sportiva;

Preso atto che in tal senso l’iniziativa rientra nelle finalità istituzionali dell’Ente Locale e che pertanto come tale è possibile la contribuzione a terzi, in quanto non finalizzata a segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuovere l’immagine, ma finalizzata al sostegno di una

iniziativa di un terzo soggetto rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

Ritenuto alla stregua di tutto quanto sopra provvedendo in merito;

Vista la bozza di convenzione aggiornata predisposta dagli uffici e ritenuta meritevole di approvazione;

Dato atto degli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2001, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) di affidare all'Associazione "U.S. ORIESE" la gestione del centro sportivo sito in Orio Litta Viale Gorizia alle condizioni tutte di cui all'allegata convenzione;

successivamente

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2001, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
- è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
- è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del suddetto periodo di pubblicazione,

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 98 DEL 30.12.2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON U.S. ORIESE PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
30.12.2015		Geom. Luca ARNALDI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
30.12.2015		Dott. Francesco GOLDANIGA